

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2429

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLO RUSSO, BAGNASCO, CASSINELLI, D'ATTIS, D'ETTORE, LABRIOLA, MUGNAI, NOVELLI, ORSINI, PITTALIS, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, MARIA TRIPODI**

Adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici di guerra

*Presentata il 9 marzo 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Immagini di sofferenza e ricordi dolorosi tornano puntualmente ad affacciarsi alla nostra mente e ci turbano ogni volta che riecheggiano le espressioni di disappunto e di dolore per fatti cruenti dovuti al terrorismo politico o ad altre cause. Sempre meno però, purtroppo, il nostro turbamento raggiunge livelli di profonda partecipazione allorché il massimo tra gli eventi tragici vissuti dal nostro Paese, l'ultimo conflitto mondiale, torna a essere rievocato e rivissuto da noi tutti attraverso l'esame dei trattamenti pensionistici di coloro che ne sono stati le vittime: cittadini italiani che ancora oggi testimoniano l'aberrante violenza della guerra con i segni evidenti delle mutilazioni e delle invalidità subite.

Ma tale disposizione d'animo, che non manca di ingenerare in noi un moto di

ribellione verso ogni forma di violenza in genere, e contro la guerra in particolare, non può non stimolarci a porre delle domande e a riflettere su come, e in quale misura, il nostro Paese ha provveduto a lenire le conseguenze della guerra, almeno per quanto attiene al risarcimento dei danni derivanti sia dalle perdite di vite umane sia dalle difficoltà fisiche e morali subite dagli invalidi nonché, conseguentemente, dai loro superstiti congiunti.

Alle varie emergenze e ai molti periodi di congiuntura che hanno colpito con ritmo vieppiù serrato l'economia del nostro Paese negli ultimi decenni si deve soprattutto imputare la mancata destinazione di congrui stanziamenti finalizzati a una revisione globale e definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra. Si aggiungano, poi, alcuni errori d'impostazione finora com-

messi nell'affrontare la materia e si avrà la chiave per comprendere come, dopo settantacinque anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, si debba ancora rispondere in modo precario alle pressanti e più che giuste richieste di tutte le vittime di guerra sopravvissute.

Va ricordato che l'ultimo effettivo intervento risale, per quanto concerne le pensioni dirette, al 1991, fatto che ha comportato una progressiva riduzione del valore reale di tali trattamenti a causa del divario tra l'inflazione reale e l'adeguamento automatico.

Nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito il principio dell'equo risarcimento del danno subito da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, i trattamenti pensionistici di guerra sono divenuti ormai inadeguati a svolgere la funzione risarcitoria che è la loro ragione d'essere.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro che hanno perduto il 100 per cento della propria integrità fisica (prima categoria semplice) percepiscono attualmente solo poco più di 800 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che non esitiamo a definire irrisorie.

Lo stesso vale per le pensioni in favore dei superstiti dei caduti e degli invalidi di guerra, i cui trattamenti sono anch'essi di entità molto esigua e corrispondente a una percentuale media inferiore alla metà dei corrispondenti trattamenti diretti. Particolarmente critica è, inoltre, la situazione delle vedove dei grandi invalidi con assegno di superinvalidità, che percepiscono una somma di gran lunga inferiore a quella che percepiva il dante causa e che per questo si trovano spesso in grandi difficoltà economiche, dopo aver in molti casi dedicato tutta la propria vita a stare vicino e a dare assistenza al proprio coniuge.

Oltre a queste considerazioni, va anche tenuto conto del fatto che la disciplina pensionistica di guerra non contempla attualmente il risarcimento del danno biolo-

gico, che invece è previsto per le vittime del terrorismo (articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206), nonostante l'equiparazione prevista per legge tra le due categorie (articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302). La previsione di un miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra trova, quindi, un'ulteriore motivazione nella necessità di colmare questa lacuna e questa ingiustificata differenziazione nella valutazione delle infermità, seppure in modo molto parziale e per via indiretta.

Entrando ora nel merito della presente proposta di legge, si sottolinea lo sforzo di contenere i miglioramenti economici, in considerazione della situazione economica in cui versa il Paese, miglioramenti che, di certo, non tengono conto del perduto potere d'acquisto intervenuto in ventinove anni dall'ultimo provvedimento legislativo emanato in materia, ma che, tuttavia, non possono ignorare le esigenze di una benemerita categoria.

Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge si prevede un aumento dei trattamenti stabiliti dalle tabelle C (pensioni dirette), E (assegni di superinvalidità), F (assegni di cumulo), G (vedove e orfani minorenni – orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico), M (pensioni ai genitori di caduto) e N (pensioni di reversibilità dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 915, del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede un analogo aumento per gli assegni previsti dagli articoli 21 (indennità di accompagnamento dei grandi invalidi), 38, quarto comma (assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi), e 39 (assegno di maggiorazione per le vedove e per gli orfani) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori

o inferiori), e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422 (asegni aggiuntivi per i grandi invalidi ciechi con amputazione di un arto superiore o inferiore), nonché per l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Pur consapevoli che gli aumenti previsti dalla presente proposta di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga ce-

lamente in considerazione dell'età dei soggetti interessati, ormai ultraottantenni, e della costante e naturale diminuzione della percentuale delle pensioni erogate (attualmente il 18 per cento in meno rispetto all'anno precedente), costituirebbe un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata ed è segnata dalle sofferenze arrecate dalla guerra.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Nuovi importi dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Le indennità e gli assegni previsti dagli articoli 21, 38, quarto comma, e 39 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. All'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

### Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12.914.675 euro per l'anno 2020 e in 23.504.708 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0097680\*